



CONFINDUSTRIA
Puglia

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI

Proposta di Legge

“Norme in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare”.

BARI, SETTEMBRE 2018

Ver. 1

*depositato durante la seduta di commissione su capircolo W e V
il 27 Settembre 2018*

1. PREMESSA

La presente proposta di legge ha 2 finalità precise e interconnesse tra di loro:

da un lato (**TITOLO I**) vuole promuovere la produzione di IDROGENO mediante l'utilizzo di energia prodotta da fonte rinnovabile (eolico e fotovoltaico) riconoscendo l'IDROGENO come combustibile alternativo ai combustibili fossili e come vettore energetico per l'utilizzo in mobilità, con l'obiettivo di creare una vera e propria filiera dell'IDROGENO con tutta una serie di attività ad esso connesse,

dall'altro (**TITOLO II**) vuole favorire l'ammodernamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e solare fotovoltaica favorendo e disciplinando gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti, con certezza regolamentare e semplificazione amministrativa da un lato e cercando di favorire un minor consumo e sfruttamento del suolo dall'altro.

Considerazioni sul TITOLO I

In merito alla politica che la Regione Puglia vuole intraprendere per incentivare l'utilizzo dell'IDROGENO come combustibile alternativo ai combustibili fossili e come vettore energetico per l'utilizzo in mobilità, si condividono in pieno gli obiettivi della Regione, peraltro molto ambiziosi, considerato l'elevato surplus di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, e causa di sbilanciamento della rete di distribuzione e trasmissione nazionale.

Analizzato il testo della bozza di legge, risulta necessario porre l'attenzione su alcuni punti che possono creare criticità.

In particolare ci si riferisce alle modalità di produzione dell'IDROGENO mediante l'energia prodotta da fonte rinnovabile (eolico e fotovoltaico).

E' da specificare meglio come la Regione voglia utilizzare l'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da energia rinnovabile per produrre IDROGENO:

Deve esserci un utilizzo contestuale alla produzione di energia elettrica rinnovabile, ossia l'IDROGENO è prodotto con energia elettrica prodotta durante il ciclo di produzione stesso, (prima che essa venga immessa nella rete elettrica nazionale), oppure la produzione di IDROGENO può avvenire da produttori di energia rinnovabile che possano utilizzare anche l'energia prelevata dalla rete elettrica a patto che ne abbiano immessa una quantità pari di energia rinnovabile (produzione "differita")?

Entrambi i casi possono generare tali situazioni:

1) Produzione contestuale:

- le centrali di produzione di IDROGENO sono dislocate direttamente nello stesso sito dell'impianto di produzione a fonte rinnovabile;
- possibile maggior distribuzione sul territorio, ma senza poter superare una certa taglia di potenza (limitazione alla produzione);
- maggior difficoltà per i produttori privati di consorziarsi (in contrasto con la volontà della Regione di favorire le forme di aggregazione tra produttori ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett. g);
- diminuzione lo scopenso sulla rete elettrica nazionale in linea con l'obiettivo della legge

2) Produzione differita:

- le centrali di produzione di IDROGENO possono essere accentrate per superare le limitazioni di taglia di potenza con conseguente aumento della produzione;
- maggior facilità per i produttori privati di consorziarsi;
- aumento dello scopenso sulla rete elettrica nazionale (in contrasto con l'obiettivo opposto di bilanciamento delle reti di cui all'art. 2 comma 2 lett. a)

Considerazioni sul TITOLO II

In merito alla questione del rinnovamento degli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti, tramite interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione, è giusto far notare come l'ambito di applicazione della legge Regionale in questione sarà probabilmente circoscritto ad un numero non elevato di impianti bisognosi di sostanziale Revamping.

Infatti, la maggior parte degli impianti fotovoltaici (per non dire la quasi totalità di quelli attivati nella Regione Puglia) oggi sono incentivati ai sensi dei cosiddetti decreti "Conto Energia".

Ebbene, è importante sottolineare come gli interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico di tali impianti siano già strettamente disciplinati dalla normativa nazionale, con possibilità limitate di aumento percentuale di potenza incentivata.

Inoltre, la maggioranza degli impianti è relativamente "giovane" e in esercizio da al massimo 8 anni (considerato il 2010 l'anno in cui sono letteralmente decollate le attivazioni di impianti fotovoltaici in Puglia), e quindi, come minimo, con almeno altri 12 anni di vita utile all'orizzonte (quindi per la maggior parte degli impianti siamo lontani dal "fine vita impianto").

Detto questo, per tutti gli impianti eolici e fotovoltaici che richiedono interventi sostanziali, soprattutto quelli di totale ricostruzione o riattivazione, la legge affronta con soddisfazione e in maniera positiva tutti gli aspetti legati alle pratiche burocratiche necessarie agli interventi.

In particolare si apprezza:

l'art. 11, in particolare il comma 1, che esclude (di fatto) il procedimento dell'Autorizzazione Unica per qualsiasi intervento che non comporti aumento delle dimensioni fisiche dell'impianto, a prescindere dalla potenza complessiva risultante, e quindi anche con aumento della potenza oltre 1 MW, con sensibile aumento dell'efficienza dell'impianto; e il comma 2, che prevede la Procedura Abilitativa Semplificata PAS anche per le modifiche sostanziali (per impianti inferiori a 1 MW), dove altrimenti sarebbe richiesta una procedura più complessa (come l'Autorizzazione Unica)

Molto apprezzata, inoltre, la volontà di incentivare le modifiche legate ad una maggior efficienza degli impianti (con l'obiettivo di ridurre le superfici occupate dagli impianti eolici e fotovoltaici), tema affrontato sia nell'art. 10 che nel successivo art. 12.

2. COMMENTI ED EMENDAMENTI

TESTO ORIGINALE	CONSIDERAZIONI	MODIFICHE	note
<p align="center">Articolo 1 <i>Oggetto e finalità</i></p>			
<p>1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, sostiene e promuove la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contribuire alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra; b) ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; c) favorire un'economia basata sulla chiusura dei cicli produttivi, efficiente, resiliente e sostenibile. <p>2. A tal fine, la Regione riconosce l'idrogeno come combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce la sua produzione mediante l'impiego di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile per favorire un uso più efficiente dell'energia prodotta, la generazione distribuita e una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati.</p> <p>3. La presente legge disciplina, inoltre, il procedimento amministrativo di autorizzazione per l'integrale ricostruzione,</p>			

<p>potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica e conversione fotovoltaica della fonte solare, nel rispetto delle disposizioni nazionali dettate in materia, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente degli impianti esistenti; b) contenere e ridurre il consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile; c) promuovere il ricorso a soluzioni progettuali e tecnologiche innovative volte ad ottenere una maggiore sostenibilità ambientale degli impianti e delle opere connesse e il migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto paesaggistico e naturale; d) garantire misure di compensazione di carattere ambientale in favore delle comunità locali. 	
<p>TITOLO I</p> <p>Promozione dell'utilizzo dell'idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile</p>	
<p>Articolo 2</p> <p><i>Strategia e obiettivi</i></p>	
<p>1. La Regione favorisce e sostiene una economia basata sull'idrogeno prodotto mediante l'utilizzo di energia da fonte</p>	

rinnovabile attraverso una programmazione strategica che favorisce la domanda di idrogeno sul territorio regionale, sostiene l'attività di ricerca e l'industria ad essa collegata, nonché promuove la conoscenza dell'economia basata sull'idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili.

2. Mediante le azioni di cui alla presente legge, la Regione si propone di:

- a) favorire la produzione di idrogeno mediante l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, anche al fine di contribuire al bilanciamento delle reti di distribuzione e trasmissione nazionale;
- b) promuovere la diffusione e l'implementazione di impianti cogenerativi alimentati ad idrogeno per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private;
- c) promuovere nel territorio regionale la diffusione di una rete distributiva di idrogeno prodotto da energia da fonti rinnovabili per autotrazione;
- d) contribuire alla creazione di domanda di idrogeno attraverso l'incentivazione al rinnovamento del parco autoveicoli con mezzi alimentati ad idrogeno, una specifica politica della committenza pubblica volta all'utilizzo dell'idrogeno e delle celle a combustibile in applicazioni stazionarie e di mobilità, l'implementazione della mobilità sostenibile attraverso

Comma 1

E' consigliabile l'uso del congiuntivo: FAVORISCA SOSTENGA PROMUOVA

Comma 2

- 3) Comma 2 lettera a) aggiungere:
le centrali di produzione di IDROGENO sono dislocate direttamente nello stesso sito dell'impianto di produzione da fonte rinnovabile al fine di favorirne la contestualizzazione territoriale.

la promozione del *car sharing* con l'utilizzo di autoveicoli alimentati ad idrogeno;

c) sostenere l'insediamento di attività produttive sul territorio regionale che possano implementare tecnologie basate sul ciclo dell'idrogeno;

f) favorire la costituzione di poli energetici per la ricerca, la produzione, la diffusione e il trasferimento tecnologico alle realtà produttive delle tecniche basate sulla produzione e sull'utilizzo dell'idrogeno, sostenendo anche progetti pilota finalizzati allo sviluppo di una filiera dell'idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile;

g) promuovere e sostenere forme di aggregazione tra produttori di energia elettrica da fonte rinnovabile, distributori di energia, produttori di idrogeno, Università ed enti di ricerca al fine di sostenere l'insediamento di attività produttive per lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie legate al ciclo dell'idrogeno;

h) favorire lo sviluppo di relazioni, forme di cooperazione e partenariato con le istituzioni comunitarie e nazionali, le altre regioni e i Paesi transfrontalieri, per la definizione e l'attuazione di politiche, strategie e azioni comuni destinate ad incentivare una economia dell'idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile e implementarne i

Punto f) aggiungere dopo le parole "energia da fonte rinnovabile": e anche con l'utilizzo di altre tecnologie diverse dall'elettrolisi

<p>progetti attraverso forme di gestione condivise;</p> <p>i) sostenere forme di aggregazione di cittadini e imprese per l'acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta nel territorio della Regione.</p> <p>3. Gli strumenti di attuazione della strategia di sviluppo regionale dell'idrogeno sono: gli accordi di programma, le convenzioni e i protocolli di intesa con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria, consorzi di imprese e società.</p>	<p>Introdurre lettera l): la Regione favorisce la produzione dell'idrogeno non solo attraverso il processo di elettrolisi ma anche mediante l'incentivazione e la sperimentazione di tecnologie differenti da quelle tradizionali.</p> <p>Introdurre lettera m): favorire attraverso accordi di programma prevalentemente orientati verso enti e strutture pubbliche, l'effettivo utilizzo dell'idrogeno.</p>
<p>Articolo 3 <i>Piano Regionale dell'Idrogeno</i></p>	
<p>1. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2 della presente legge, in coerenza con la programmazione europea in materia di energia e trasporti e quella nazionale in materia di trasporti, la Giunta regionale, acquisito il parere</p>	

della competente commissione consiliare, approva il piano regionale triennale dell'idrogeno (PRI).

2. Il PRI:

- a) analizza lo stato delle conoscenze tecnologiche e le prospettive di sviluppo della ricerca applicata all'idrogeno;
- b) definisce gli obiettivi da raggiungere nell'arco temporale di tre anni;
- c) individua gli interventi regionali di promozione e sostegno dei settori legati alla filiera dell'idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile al fine di razionalizzare e ottimizzare le risorse finanziarie disponibili;
- d) definisce gli ambiti di ricerca e di ricerca applicata da sostenere;
- e) evidenzia le risorse finanziarie destinate all'attuazione del PRI;
- f) prevede strumenti di verifica dello stato di attuazione del PRI.

Introdurre il punto g) Realizzazione di filiera industriale territoriale di produzione e consumo con sistema di premialità indirizzata all'imprenditoria locale.

Introdurre il punto h) incentivazione alla produzione dell'idrogeno indirizzata sia alla realizzazione degli impianti che alla vendita del prodotto finale e suoi derivati (Conto Energia Idrogeno)

<p>3. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il PRI entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. Il PRI è aggiornato o modificato con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro l'ultimo semestre di ciascun triennio, all'esito di una procedura di consultazione dell'Osservatorio di cui all'art. 4.</p> <p>5. Tenendo conto delle finalità, degli obiettivi e delle azioni di cui alla presente legge, la Regione aggiorna gli atti di programmazione generale e il Piano Energetico Ambientale Regionale di cui all'articolo 2, Legge regionale 24 settembre 2012 n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).</p>	
<p>Articolo 4 <i>Osservatorio regionale sull'idrogeno</i></p> <p>1. La Regione istituisce l'Osservatorio regionale sull'idrogeno che svolge attività di osservazione, raccolta, monitoraggio e analisi di dati relativi alla filiera dell'idrogeno, nonché di supporto nella definizione della programmazione regionale al fine di raccordare le iniziative promosse e incentivare più efficacemente l'economia basata sull'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile.</p> <p>2. All'Osservatorio competono:</p> <p>a) la raccolta, l'elaborazione, l'analisi e l'aggiornamento dei dati afferenti l'economia dell'idrogeno;</p>	

<p>b) l'osservazione dell'andamento delle attività economiche e di ricerca legate alla filiera dell'idrogeno;</p> <p>c) la promozione di incontri, studi e dibattiti;</p> <p>d) il supporto alla Giunta regionale nell'elaborazione del PRI, nel monitoraggio della sua attuazione, nonché nell'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e degli atti di programmazione generale.</p>		
<p>3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione di Giunta regionale e restano in carica per tre anni, con la possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato.</p>		
<p>4. L'Osservatorio è composto da esperti rappresentativi della filiera della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, del settore della produzione di idrogeno e celle a combustibile, del settore della ricerca, delle Università, nonché da rappresentanti dell'ANCI, dell'associazioni ambientaliste, degli enti non a scopo di lucro attivi nella promozione dell'uso dell'idrogeno e da rappresentanti delle strutture regionali con competenza nei settori energia, mobilità, ambiente e innovazione.</p>		
<p>5. In sede di prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale provvede alla costituzione dell'Osservatorio.</p>		
<p>Articolo 5</p>		

	<p style="text-align: center;"><i>Azioni a sostegno dell'idrogeno</i></p> <p>1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, concede aiuti e sostegni economici a enti pubblici, soggetti privati e imprese per incentivare la produzione e il consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile. A tal fine, la Giunta regionale aggiorna gli atti di programmazione generale ai fini dell'utilizzo delle risorse finanziarie per il periodo 2014-2020.</p> <p>2. In particolare, la Regione concede contributi agli investimenti, anche sotto forma di facilitazioni finanziarie, e prevede criteri premiali nelle misure di attuazione della programmazione esistente per:</p> <p>a) la realizzazione di impianti cogenerativi alimentati ad idrogeno per la produzione di energia elettrica e calore per alimentare edifici pubblici e privati, nonché reti di teleriscaldamento pubbliche e private. Particolari forme di premialità sono riconosciute a favore di investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti in zone industriali e rurali;</p> <p>b) le iniziative finalizzate alla realizzazione di impianti, anche sperimentali, di produzione e distribuzione di idrogeno prodotto dall'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, promuovendo e favorendo, a tal fine, la sottoscrizione di accordi di programma e convenzioni con gestori di reti stradali e autostradali, le Università</p>	•	•
	<p style="text-align: center;">Alla lettera a) dopo rurali aggiungere le parole " e urbane"</p>		•

e le imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione.

3. Al fine di incentivare l'utilizzo di autoveicoli e materiale rotabile ferroviario dotati di sistemi a celle a combustione alimentati ad idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile a servizio del trasporto pubblico di interesse regionale e locale (TPRL):

a) la Regione promuove il rinnovo del parco rotabile su gomma e ferroviario adibito al servizio di TPRL con mezzi dotati di sistemi a celle a combustione alimentati ad idrogeno, mediante bandi dedicati o la previsione di criteri premiali;

b) la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, in relazione ai servizi minimi di trasporto, un contributo finanziario aggiuntivo a compensazione degli obblighi di servizio pubblico svolto mediante veicoli dotati di sistemi a celle a combustione alimentati ad idrogeno.

4. La Regione promuove, altresì, una rete infrastrutturale regionale per la ricarica dei veicoli alimentati ad idrogeno prodotto da energia elettrica da fonte rinnovabile e l'implementazione del *car sharing* basato su veicoli alimentati ad idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile, prevedendo misure di cofinanziamento in favore degli enti locali.

<p>5. Al fine di incentivare il rinnovo del parco autoveicoli pubblico e privato sul territorio regionale sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del Decreto del Ministro delle Finanze 18 novembre 1998 n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463), e per le cinque annualità successive, i veicoli alimentati ad idrogeno immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2018. Al termine del periodo complessivo di esenzione l'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto.</p>	<p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>Aggiungere alla fine del comma 5: la regione si impegna a garantire ai soggetti pubblici e privati che utilizzano veicoli alimentati ad idrogeno condizioni tariffarie agevolate.</p>
<p>Articolo 6 <i>Ricerca</i></p>	
<p>1. La Regione sostiene, anche finanziariamente, la ricerca finalizzata alla riduzione dei costi di produzione e incremento dell'efficienza impiantistica per la produzione di idrogeno mediante energia da fonte rinnovabile e la ricerca applicata sull'idrogeno come vettore energetico per la mobilità sostenibile e forma di accumulo di energia, in cui siano impegnate Università, centri di ricerca pubblici e privati e imprese con sede legale o operativa nel territorio della Regione.</p> <p>2. Al fine di pervenire ad un polo regionale di riferimento</p>	<p>•</p> <p>•</p>

<p>sull'idrogeno che raccordi le diverse iniziative e ne stimoli l'ulteriore sviluppo nel territorio, la Regione promuove accordi di programma, convenzioni o protocolli di intesa tra Università, centri di ricerca pubblici e privati e imprese.</p> <p>3. Per gli scopi indicati ai commi precedenti, la Regione potrà utilizzare il fondo per lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili e della mobilità sostenibile istituito con articolo 11, comma 3, Legge regionale 24 settembre 2012 n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>Comunità locali dell'energia</i></p> <p>1. Al fine di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini, sia individualmente che in forma aggregata, al mercato dell'energia e favorire la generazione diffusa di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, la Regione:</p> <p>a) promuove la creazione di comunità locali dell'energia, organizzate anche nella forma di cooperative di comunità ai sensi della Legge regionale 20 maggio 2014 n. 23 (Disciplina delle cooperative di comunità), aventi ad oggetto l'attività di generazione distribuita, gestione della rete di distribuzione locale e/o vendita di prossimità di energia elettrica;</p> <p>b) favorisce campagne informative finalizzate a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini al</p>			

<p>mercato della produzione, vendita e consumo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.</p> <p>2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, la Giunta regionale adotta misure finalizzate alla concessione di aiuti, anche finanziari, per sostenere l'accesso e la partecipazione attiva dei cittadini, in maniera aggregata, al mercato dell'energia e favorire la loro presenza attiva come produttori e consumatori locali di energia.</p>		
<p style="text-align: center;">TITOLO II</p> <p>Disposizioni in materia di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 8 <i>Obiettivi</i></p>		
<p>1. La Regione, nel rispetto della normativa statale dettata in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, favorisce gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte eolica o per conversione fotovoltaica della fonte solare che comportano una riduzione delle superfici occupate dagli impianti esistenti e l'adeguamento tecnologico degli stessi al</p>		

<p>fine di incentivare il processo di decarbonizzazione, promuovere la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e ridurre il consumo del suolo.</p> <p>2. La Regione promuove procedimenti semplificati per favorire la prosecuzione dell'esercizio degli impianti esistenti che garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente.</p>			
<p style="text-align: center;">Articolo 9 <i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende per:</p> <p>a) area vasta: un'area geografica comprendente i territori di almeno 5 comuni contigui l'uno con l'altro all'interno della quale sono ubicati più impianti esistenti;</p> <p>b) area di ingombro del singolo aerogeneratore: l'area pari ad un quadrato il cui lato è pari a 3 volte il diametro del rotore e avente per centro l'asse della torre dell'aerogeneratore;</p> <p>c) impianto esistente: un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile autorizzato e realizzato per il quale il soggetto proponente intende provvedere alla integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione;</p>			

d) integrale ricostruzione: l'intervento che prevede la realizzazione, utilizzando componenti nuove o rigenerate, di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, precisava un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti;

e) potenziamento: l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza dell'impianto;

f) riattivazione: la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni, anche mediante impiego di componenti rigenerate;

g) rifacimento: l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e può includere sostituzioni, ricostruzioni e lavori di miglioramento di varia entità e natura, da effettuare su alcuni dei principali macchinari e opere costituenti l'impianto. Il rifacimento è considerato totale o parziale a seconda del rilievo dell'intervento complessivamente effettuato;

h) superficie destinata all'installazione di un impianto eolico: l'area determinata dalla sommatoria della superficie occupata dalle opere accessorie (viabilità di accesso, aree di stoccaggio, viabilità interna e piazzole di montaggio) e della sua area di ingombro, nell'ipotesi

Essendo riferiti a componenti di impianto, tali aggettivi vanno al maschile e quindi: NUOVI o RIGENERATI

<p>di singolo aerogeneratore, o dell'area che racchiude il gruppo di aerogeneratori determinata come di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aerogeneratori in gruppo: superficie racchiusa dalla poligonale congiungente gli aerogeneratori aumentata della distanza pari a tre volte il raggio del rotore su tutti i lati della poligonale; - aerogeneratori in linea: superficie di lunghezza pari alla distanza tra primo e ultimo aerogeneratore aumentata di tre volte il raggio del rotore su ogni estremo e larghezza pari a tre volte il diametro del rotore; <p>i) superficie destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico: la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici e comprensiva di tutti gli spazi liberi tra pannelli, delle aree di sedime delle strutture accessorie e delle eventuali recinzioni;</p> <p>j) superficie radiante: la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici al netto di tutti gli spazi liberi tra pannelli.</p> <p>k) superficie spazzata: la superficie aerea corrispondente al cerchio formato dal raggio del rotore.</p>		
<p>Articolo 10</p> <p><i>Valutazione preliminare dei potenziali impatti ambientali</i></p>		
<p>1. I progetti relativi ad interventi di integrale ricostruzione,</p>		

potenziamento, rifacimento e riattivazione, finalizzati a migliorare il rendimento delle prestazioni ambientali degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW, risultante dagli interventi proposti, sono sottoposti al procedimento di valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

2. All'esito della valutazione preliminare, i progetti di cui al comma 1 non sono comunque assoggettati al procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o a VIA a condizione che prevedano:

- a) per gli impianti eolici, cumulativamente, una riduzione del numero di aerogeneratori pari ad almeno il 50% del totale di aerogeneratori precedentemente installati, una riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto eolico pari ad almeno il 50% di quella precedentemente occupata dall'impianto esistente, nonché una riduzione della superficie spazzata pari ad almeno il 20% di quella precedentemente occupata dall'impianto esistente;
- b) per gli impianti fotovoltaici, una riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 20% della superficie radiante precedentemente installata o una riduzione della superficie destinata all'installazione

<p>dell'impianto fotovoltaico pari ad almeno il 20% di quella precedentemente occupa;</p> <p>nonché misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale in favore dei Comuni nei cui territori ricadono gli impianti, conformi ai criteri definiti dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) e dalle Linee guida regionali adottate ai sensi del successivo articolo 16, per le quali i Comuni abbiano manifestato il proprio assenso.</p> <p>3. Nel caso in cui il progetto coinvolga più impianti esistenti ricadenti in un'area vasta, per gli impianti eolici le soglie minime di riduzione del numero di aerogeneratori e della superficie destinata all'installazione dell'impianto eolico sono ridotte al 30% e la soglia di riduzione della superficie spazzata è ridotta al 10%. Le soglie minime di riduzione previste per gli impianti fotovoltaici sono ridotte al 10.</p> <p>4. Qualora anche un solo impianto esistente sia localizzato in aree non idonee ai sensi del Regolamento regionale 30 dicembre 2010 n. 24 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia) ovvero in aree in cui la realizzazione di impianti di</p>		
--	--	--

<p>produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare non sia ammissibile ai sensi del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), le soglie minime di riduzione determinate ai sensi dei commi precedenti sono innalzate di un ulteriore 10%.</p> <p>5. Laddove l'applicazione delle percentuali indicate nei commi 2, 3 e 4 per la definizione della soglia minima di riduzione del numero di aerogeneratori determini un quoziente con cifre decimali, si applica un arrotondamento in difetto se il decimale è inferiore alla metà dell'unità; al contrario, si applicherà l'arrotondamento in eccesso qualora il decimale è uguale o superiore alla metà dell'unità.</p> <p>6. Per la valutazione preliminare di cui all'art. 6, comma 9, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 dei progetti di cui al presente articolo e per gli eventuali conseguenti procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, l'autorità competente è la Regione. La Regione è altresì autorità competente qualora il progetto debba essere assoggettato a valutazione di incidenza, ad autorizzazione paesaggistica e/o accertamento di compatibilità paesaggistica.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 11</p> <p style="text-align: center;"><i>Disciplina delle modifiche sostanziali e non sostanziali</i></p>		
<p>1. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 5,</p>		

comma 3, primo periodo del Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti, eolici o fotovoltaici, che, a prescindere dalla potenza nominale complessiva risultante dagli interventi proposti, non comportano variazioni in aumento delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e della superficie destinata all'installazione degli impianti stessi, né delle opere connesse, nonché, per gli impianti eolici, spostamenti al di fuori dell'area di ingombro dei singoli aerogeneratori, non sono considerati modifiche sostanziali ai fini e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, secondo periodo del Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28. Per gli impianti eolici non sono, altresì, considerati modifiche sostanziali gli interventi consistenti nella sostituzione della tipologia dei rotori a condizione che non comportino una variazione in aumento della superficie spazzata e della volumetria delle strutture determinate da tutti gli aerogeneratori complessivamente considerati, della superficie destinata all'installazione degli impianti stessi, né delle opere connesse, nonché spostamenti al di fuori dell'area di ingombro dei singoli aerogeneratori.

2. Sono altresì soggetti al procedimento di cui all'articolo 6

del Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti, eolici o fotovoltaici, non qualificabili come modifiche non sostanziali ai sensi del precedente comma 1, a condizione che comportino la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva non superiore a 1 MW.

3. Sono comunque soggetti al procedimento di autorizzazione unica disciplinato dall'articolo 12 del Decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) gli interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione realizzati su impianti esistenti eolici o fotovoltaici:

- a) che ricadono nei territori di due o più comuni;
- b) che sono qualificati come modifiche sostanziali di impianti esistenti e comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;
- c) che sono qualificati come modifiche non sostanziali di impianti esistenti assentiti con DIA, PAS o SCIA e comportano la realizzazione di un impianto di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;

4. Restano fermi, se previsti e salvo quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge, la valutazione

	<p>preliminare, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, nonché l'autorizzazione paesaggistica, l'accertamento di compatibilità paesaggistica e i pareri ambientali eventualmente necessari.</p>
	<p>Articolo 12 <i>Proseguimento dell'esercizio degli impianti esistenti</i></p>
	<p>1. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 della presente legge, la prosecuzione dell'esercizio di un impianto esistente, oltre il termine definito dal titolo abilitativo originario, può essere disposta a condizione che si preveda l'esecuzione di uno degli interventi di cui al precedente articolo 11 e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per gli impianti eolici, la riduzione del numero di aerogeneratori pari ad almeno il 30% del totale di aerogeneratori precedentemente installati e la riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto eolico pari ad almeno il 30% di quella precedentemente occupata. b) per gli impianti fotovoltaici, la riduzione della superficie radiante pari ad almeno il 15% della superficie radiante precedentemente installata o la riduzione della superficie destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico pari ad almeno il 15% di quella precedentemente occupata.

2. Nel caso in cui l'intervento coinvolga più impianti esistenti ricadenti in un'area vasta, per gli impianti eolici le soglie minime di riduzione del numero di aerogeneratori e della superficie destinata all'installazione dell'impianto eolico sono ridotte al 20%. Le soglie minime di riduzione previste per gli impianti fotovoltaici sono ridotte al 10%. Le medesime percentuali si applicano qualora l'intervento preveda la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di idrogeno da elettrolisi dell'acqua, con annesso impianto di stoccaggio, integrato all'impianto eolico o fotovoltaico oggetto dell'intervento.
3. Qualora anche un solo impianto esistente sia localizzato in aree non idonee ai sensi del Regolamento regionale 30 dicembre 2010 n. 24 ovvero in aree in cui la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare non sia ammissibile ai sensi del PPTR, le soglie minime di riduzione determinate ai sensi dei commi precedenti sono innalzate di un ulteriore 10%.
4. Laddove l'applicazione delle percentuali indicate nei commi precedenti per la definizione della soglia minima di riduzione del numero di aerogeneratori determini un quoziente con cifre decimali, si applica un arrotondamento in difetto se il decimale è inferiore alla metà dell'unità; al contrario, si applicherà l'arrotondamento in eccesso qualora il decimale è uguale o superiore alla metà dell'unità.

5. La dichiarazione per l'avvio della procedura abilitativa semplificata, qualora l'intervento ricada in una delle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11, o l'istanza di rilascio dell'autorizzazione unica, qualora l'intervento ricada nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 11, è presentata almeno dodici mesi prima della data di scadenza del titolo abilitativo dell'impianto esistente. Nel caso di progetti ricadenti in area vasta, il termine per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica è determinato con riferimento alla data di scadenza del titolo abilitativo più risalente nel tempo.

6. L'inizio dei lavori deve avvenire ed essere comunicato entro e non oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del titolo abilitativo dell'impianto esistente ovvero dalla data di perfezionamento della PAS o dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, se successiva. Nel caso di progetti ricadenti in area vasta, l'inizio dei lavori deve avvenire ed essere comunicato entro e non oltre il termine di sei mesi decorrenti dalla data di scadenza del titolo abilitativo più risalente nel tempo o dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica, se successiva. Il termine di inizio dei lavori è prorogabile per un massimo di dodici mesi, su istanza motivata presentata almeno quindici giorni prima della data di scadenza, qualora il soggetto autorizzato abbia presentato o intenda presentare istanza di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

7. Il termine per la conclusione dei lavori è fissato in trenta mesi dalla data di inizio dei lavori.

8. Entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ovvero dalla data di perfezionamento della PAS, nel caso di interventi che comportano la realizzazione ed esercizio di un impianto di potenza nominale superiore a 200 kW, il soggetto autorizzato:

a) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b) e c) della Legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale);

b) costituisce un fondo di accantonamento in un conto corrente bancario o postale fruttifero – con possibilità di reinvestimento in titoli o obbligazioni statali – vincolato a favore del Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto. L'accantonamento è pari a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica e potrà essere effettuato in un'unica soluzione o secondo un piano che preveda versamenti semestrali e si completi entro tre anni dall'apertura del conto corrente bancario o postale.

c) deposita fidejussione a prima richiesta rilasciata a

garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, per l'ipotesi di decadenza del titolo abilitativo dichiarata ai sensi del successivo comma 11, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica installata.

9. Entro trenta giorni dal puntuale adempimento degli obblighi prescritti dal precedente comma è svincolata la fideiussione eventualmente rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto esistente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d) della Legge regionale 21 ottobre 2008 n. 31. La fideiussione rilasciata per le finalità di cui alla lettera c) del precedente comma 8 è svincolata entro trenta giorni dal deposito dell'atto di collaudo.

10. I termini di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 sono perentori e non sono soggetti a proroga, fatta salva l'ipotesi di cui al precedente comma 6, ultimo periodo.

11. Nel caso in cui i termini indicati dai precedenti commi 6, 7 e 8 non siano rispettati o qualora non sia rispettato il piano di accantonamento di cui al precedente comma 8, lettera b), la PAS o l'autorizzazione unica perde efficacia e decade. In tal caso, la completa dismissione dell'impianto esistente e delle opere eventualmente realizzate, nonché le opere di messa in pristino dello stato dei luoghi, deve avvenire entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di notificazione del provvedimento di decadenza della PAS o dell'autorizzazione

<p>unica, se successiva alla data di scadenza del titolo abilitativo relativo all'impianto esistente.</p> <p>12. Restano fermi, se previsti e salvo quanto disposto dall'articolo 10 della presente legge, la valutazione preliminare, la verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA, nonché l'autorizzazione paesaggistica, l'accertamento di compatibilità paesaggistica e i pareri ambientali eventualmente necessari.</p> <p>13. Con il provvedimento di cui all'art. 16 della presente legge, la Giunta regionale definisce termini, modalità ed elaborati per la presentazione dell'istanza di procedura abilitativa semplificata e di rilascio dell'autorizzazione unica, regola i relativi procedimenti, stabilisce condizioni e modalità per la costituzione del fondo di accantonamento di cui al precedente comma 8, lettera b).</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13 <i>Norma di coordinamento</i></p>	
<p>1. Per quanto non espressamente previsto dagli articoli 10, 11 e 12 della presente legge, trovano applicazione le disposizioni statali e regionali che disciplinano i procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a VIA, valutazione di impatto ambientale, nonché di autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata.</p>	

Articolo 14

Criteria per la determinazione delle misure di compensazione

1. Relativamente agli interventi disciplinati dal presente Titolo, le misure compensative sono definite con il provvedimento conclusivo del procedimento di cui al precedente articolo 10, comma 2, ovvero, qualora previste, con il provvedimento di VIA o di non assoggettabilità a VIA e sono riconosciute in favore dei Comuni nei cui territori sono realizzati gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare.
2. Le misure compensative hanno carattere non incrementale patrimoniale e sono finalizzate a interventi di miglioramento ambientale, mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, miglioramento della sostenibilità ambientale di immobili e infrastrutture pubbliche, nonché di sensibilizzazione delle comunità locali sui temi dello sviluppo sostenibile, dell'innovazione orientata all'economia circolare e della riduzione della dipendenza dai combustibili fossili. A tale scopo, possono essere destinate a:
 - a) contribuire all'efficiamento energetico di impianti e immobili comunali;
 - b) realizzare impianti pubblici di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile o di accumulo;
 - c) contribuire all'acquisto di flotte autoveicoli a zero o

<p>basse emissioni in atmosfera;</p> <p>d) realizzare punti per l'approvvigionamento di energia elettrica o idrogeno;</p> <p>e) realizzare opere di mitigazione dell'impatto visivo degli impianti sul centro abitato;</p> <p>f) realizzare strade o il loro rifacimento mediante l'utilizzo di asfalti ecologici;</p> <p>g) realizzare piste pedo-ciclabili;</p> <p>h) costituire comunità locali dell'energia.</p>		
<p>Articolo 15</p> <p><i>Riconversione di aree industriali dismesse, cave esaurite e siti inquinati</i></p>		
<p>1. La Regione favorisce la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali dismesse e in cave esaurite al fine di favorirne la riconversione industriale, lo sviluppo economico e il riutilizzo. Per le medesime finalità, la Regione promuove il riutilizzo di siti inquinati e dei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, a condizione che gli stessi siano bonificati in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale.</p> <p>2. A tal fine, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali in materia di autorizzazione unica, la Giunta regionale promuove accordi di programma che prevedano la delocalizzazione nelle aree indicate al comma precedente di impianti esistenti ubicati in zone classificate agricole con</p>		

<p>contestuale dismissione degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi.</p>			
<p>Articolo 16 <i>Disposizioni in materia di adempimenti della Giunta regionale</i></p>			
<p>1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, al fine di assicurare tempestività, efficacia e coerenza nella definizione dei procedimenti disciplinati nel presente Titolo, la Giunta regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) individua termini, modalità, criteri, modelli e buone prassi da seguire nell'avvio e nella definizione dei procedimenti di cui al presente l'itolo; b) definisce l'attività di supporto e monitoraggio nell'istruttoria, nello svolgimento e nella definizione dei procedimenti di competenza dei comuni; c) adotta criteri e indirizzi per lo svolgimento della valutazione preliminare di cui all'articolo 10, in conformità a quelli statali; d) definisce le Linee guida per la determinazione delle misure di compensazione di cui al precedente articolo 14. 			
<p>NORME FINALI</p> <p>Articolo 17</p>			

<p><i>Clausola valutativa</i></p>			
<p>1. Entro la fine del secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alle competenti Commissioni consiliari permanenti una relazione sullo stato di attuazione e sulla efficacia della presente legge. In particolare, la relazione deve contenere dati e informazioni in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) agli interventi attuati dalla Regione per promuovere e sostenere i settori legati alla filiera dell'idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile; b) alle azioni intraprese dall'Osservatorio regionale sull'idrogeno per la promozione dell'economia basata sull'idrogeno prodotto da fonte rinnovabile, nonché all'attività di supporto nella definizione della programmazione regionale in materia di idrogeno; c) alle azioni a sostegno della produzione e consumo di idrogeno prodotto da energia da fonte rinnovabile ai sensi dell'articolo 5; d) alle misure promosse dalla Regione per sostenere anche finanziariamente la ricerca e la ricerca applicata sull'idrogeno di cui all'articolo 6; e) alle iniziative finalizzate ad incentivare la creazione di comunità locali dell'energia; 			

<p>f) al numero di istanze di rilascio di titoli abilitativi presentate per assentire la realizzazione di interventi di integrale ricostruzione, potenziamento, rifacimento e riattivazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare, nonché ai tempi medi di definizione dei procedimenti anche riferiti alla fase endoprocedimentale ambientale e ai relativi esiti.</p>			
<p>Articolo 18 <i>Rispetto della normativa dell'Unione Europea</i></p>			
<p>1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione Europea vigente relativa agli aiuti di stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato nei successivi commi 2, 3 e 4.</p> <p>2. I contributi, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione Europea emanati ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 settembre 2015, serie L 248.</p>			

<p>3. I contributi, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 24 settembre 2015, serie L 248 oppure se siano da ritenere autorizzati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo Regolamento.</p> <p>4. La presente legge è comunicata alla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva 2015/1535 del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 17 settembre 2015, serie L 241.</p>		<p>•</p> <p>•</p> <p>•</p> <p>•</p>
<p>Articolo 19 <i>Norma finanziaria</i></p>		
<p>1. Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 20, programma 3, titolo 1, per l'esercizio finanziario 2018 è</p>		<p>•</p>

<p>assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione.</p> <p>2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.</p> <p>3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni concorrono altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020.</p>		<p>•</p> <p>•</p>	
---	--	-------------------	--